



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 9 novembre 2020

COVID: L'IVA sui beni per l'emergenza epidemiologica

Agenzia Entrate, risposta ad Interpello 528 del 4 novembre 2020.
Agenzia Entrate, risposta ad Interpello 530 del 5 novembre 2020.
Agenzia Entrate, risposta ad Interpello 525 del 4 novembre 2020.

Il DL 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Rilancio), nell'ambito del Titolo VI dedicato alle «Misure fiscali», ha introdotto con **l'articolo 124 una disciplina IVA agevolata per l'acquisto dei beni** considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

A seguito di tale disposizione, è stata modificata **la Tabella A, Parte II-bis allegata al DPR 633/1972** (decreto IVA) - aggiungendo il numero 1-ter.1.

A fronte delle modifiche introdotte:

dal 19 maggio 2020, sono soggette all'aliquota IVA del 5 per cento le cessioni aventi ad oggetto i beni elencati dal primo comma dell'articolo 124;

in via transitoria e sino al 31 dicembre 2020 è previsto un regime di maggior favore, consistente nell'introduzione di un regime di esenzione da IVA che non pregiudica il diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo cedente.

A tale disciplina soggiacciono anche le prestazioni **di noleggio di apparecchi biomedicali**.

Per quanto concerne la corretta individuazione del momento a decorrere dal quale si rendono applicabili il regime di esenzione e/o l'aliquota ridotta nella misura del 5%, l'agenzia ritiene che questo coincida **con il momento di effettuazione**

dell'operazione (i.e. la prestazione di servizi di noleggio), a nulla rilevando la data della conclusione del contratto.

Con la **risposta all'Interpello 530 del 5 novembre 2020** l'Agenzia sottolinea che i semplici detergenti infatti non possono ritenersi compresi nell'elenco dell'articolo 124 in quanto non svolgono un'azione disinfettante: si limitano a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti, e la conseguente riduzione della carica microbica facilita la disinfezione.

Con la dizione «**detergenti disinfettanti per mani**» il legislatore ha voluto far riferimento ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante, e in particolare ai biocidi o presidi medico-chirurgici, a prescindere dalle dimensioni della confezione.

Con la **risposta all'Interpello 525 del 4 novembre 2020** l'Agenzia specifica che possono godere del regime IVA introdotto dall'articolo 124 del Decreto Rilancio gli **articoli di abbigliamento** con le seguenti caratteristiche:

- 1. siano classificabili nei relativi codici doganali individuati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella circolare 30 maggio 2020, 12/D;**
- 2. siano dei DPI oppure dei dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali) compresi nel Rapporto ISS COVID-19, n. 2/2020, e relativi aggiornamenti, rubricato «Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2», approvate dal Comitato Tecnico Scientifico attivo presso la Protezione Civile e recepite dal Ministero della salute;**
- 3. siano destinati a essere utilizzati non solo dal personale sanitario, ma anche dagli operatori che, in base al proprio settore di attività, sono obbligati al rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid-19.**

L'Agenzia ricorda inoltre che, relativamente all'ambito applicativo è stato affermato che **"emerge un regime agevolativo con un ambito soggettivo di applicazione molto ampio nel senso che è applicabile a un qualsiasi cedente o acquirente, nonché stadio di commercializzazione"**.